



= 9016/16

R.G.N. 3604/2010
Cron. 9016
Rep. FN mefatto
Ud. 19/1/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Salvatore DI PALMA	Presidente
dott. Antonio DIDONE	Consigliere
dott. Giacinto BISOGNI	Consigliere
dott. Massimo FERRO	Consigliere
dott. Guido MERCOLINO	rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

EQUITALIA MARCHE S.P.A., in persona dell'amministratore delegato p.t. Giovanni Mantini, elettivamente domiciliato in Roma, alla via

dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

FALLIMENTO DELLA VALENTE SANTE S.R.L., in persona del curatore p.t.

avv.

, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso

CONTRORICORRENTE

115
2016



avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato il 3 novembre 2009. *RG 2354/08*

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi SALVATO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — L'Equitalia Marche S.p.a., agente della riscossione per le Marche, sportello di Ancona, propose opposizione allo stato passivo del fallimento della Valente Sante S.r.l., chiedendo l'ammissione al passivo di un credito di Euro 168.720,11 per contributi previdenziali inevasi, ritenuto prescritto dal Giudice delegato.

1.1. — Con decreto del 3 novembre 2009, il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda, confermando l'intervenuta prescrizione del credito.

Premesso che, a fronte delle chiare indicazioni cronologiche fornite dal curatore, l'opponente non aveva fornito una ricostruzione alternativa che escludesse la prescrizione, il Tribunale ha ritenuto superfluo l'accertamento dell'eventuale imputabilità della stessa agli enti creditori; precisato inoltre che, a seguito della proposizione della relativa eccezione, incombeva all'agente, in qualità di attore, l'onere di provare l'interruzione della prescrizione, ha rilevato che l'opponente non aveva provveduto a compulsare gli enti creditori per ottenere gli atti interruttivi né a sollecitare l'ordine di esibizione o la richiesta d'informazioni alla Pubblica Amministrazione; ha escluso che la predetta prova potesse essere fornita mediante la chiamata in causa degli enti creditori, osservando comunque che, in quanto finalizzato alla determinazione del passivo, il giudizio di opposizione non tollera appesantimenti, quali quelli derivanti dalla chiamata in causa.

2. — Avverso il predetto decreto l'Equitalia ha proposto ricorso per cassazio-



ne, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 102 cod. proc. civ. e dell'art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, sostenendo che, nel rigettare l'istanza di autorizzazione della chiamata in causa, il decreto impugnato non ha tenuto conto della necessità della partecipazione al giudizio degli enti creditori, derivante dal provvedimento emesso dal Giudice delegato, che, nel ritenere prescritto il credito azionato, non aveva precisato se la prescrizione fosse maturata in epoca anteriore o successiva alla consegna del ruolo all'agente della riscossione. Premesso che l'autorizzazione della chiamata in causa non richiede alcun controllo preventivo di merito, trattandosi di una facoltà della parte che non può essere compressa dal giudice, afferma che nella specie la chiamata in causa risultava obbligatoria ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, in quanto il giudizio, avente ad oggetto questioni diverse da quelle riguardanti la regolarità degli atti esecutivi, spettava direttamente alla competenza degli enti creditori, con la conseguente possibilità di estromissione dell'agente.

1.1. — Il motivo è infondato.

In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dall'art. 24, comma quinto, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22

5



novembre 2002, n. 265) il valore di una mera *litis denuntiatio*, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass., Sez. lav., 11 novembre 2014, n. 23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274). Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d'impugnazione (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass., Sez. I, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. II, 19 gennaio 2006, n. 984).

2. — Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ribadendo la necessità della chiamata in causa, ed affermando che, nell'escludere l'avvenuta interruzione della prescrizione, il decreto impugnato non ha tenuto conto della produzione in giudizio della copia di un'iscrizione ipotecaria effettuata il 20 gennaio 2004 e successivamente notificata alla debitrice.



2.1. — Il motivo è inammissibile.

In ordine alla mancata autorizzazione della chiamata in causa, è infatti sufficiente il richiamo delle considerazioni appena svolte, alla stregua delle quali deve essere confermato che le censure sollevate dalla ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede, trattandosi di un provvedimento che presuppone una valutazione discrezionale, e quindi insindacabile in appello ed in cassazione.

In riferimento all'omessa valutazione della nota d'iscrizione dell'ipoteca, quale atto idoneo a provocare l'interruzione della prescrizione, in quanto notificato al debitore, occorre invece rilevare che, indipendentemente dalla possibilità di ravvisare nella predetta notifica un'inequivoca manifestazione della volontà del concessionario di far valere il credito iscritto a ruolo, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito, le censure proposte risultano prive di specificità, non essendo accompagnate dall'indicazione degli elementi necessari per la valutazione della decisività del documento invocato, e segnatamente dalla precisazione della data di maturazione dei crediti azionati con l'istanza d'insinuazione al passivo e da quella dell'avvenuta notifica della nota d'iscrizione, tardivamente riportate dalla difesa della ricorrente soltanto nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

3. — Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna l'Equitalia Marche S.p.a. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, ivi compresi Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.



Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2016, nella camera di consiglio della
Prima Sezione Civile

L'Estensore

Qui Marchi

Il Presidente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

Depositato in Cancelleria

il 5 MAG 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola